SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 918)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

NELLA SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1977

Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni

ONOREVOLI SENATORI. — In occasione della discussione in Parlamento del disegno di legge sulla soppressione di alcune festività, tradotto nella legge 5 marzo 1977, n. 54, il Governo si impegnò ad evitare sperequazioni di trattamento tra i lavoratori del settore privato e quelli del settore pubblico.

In tale prospettiva ed in attuazione dell'accordo Governo-sindacati del 28 luglio 1977, il presente disegno di legge, tenuto conto delle peculiarità e della complessa articolazione del settore pubblico, prevede la attribuzione di due giornate aggiuntive di congedo ordinario nonchè di quattro giornate a richiesta degli interessati. Qualora per esigenze di servizio l'Amministrazione non possa concedere — in tutto od in parte — le quattro giornate si farà luogo ad un compenso forfettario fissato in lire 8.500 lorde giornaliere.

Il disegno di legge in particolare stabilisce:

all'articolo 1 che le due giornate attribuite in aggiunta al congedo ordinario seguono la disciplina di quest'ultimo e che le quattro giornate, attribuite a richiesta degli interessati, debbono, invece, essere fruite entro l'anno solare. Di queste ultime quelle eventualmente non fruite saranno forfettariamente compensate — qualora tale evenienza si sia verificata per esigenze dell'Amministrazione — in ragione di lire 8.500 lorde l'una;

all'articolo 2 che competente ad attribuire le quattro giornate è il funzionario responsabile del servizio da cui direttamente dipende l'impiegato. Precisa, altresì, che le esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi sono, in particolare, quelle dipendenti dalla organizzazione del lavoro e da lavorazione a turno od a ciclo continuo. I motivi di servizio che non abbiano consentito l'attribuzione, entro l'anno solare, in tutto od in parte, delle quattro giornate dovranno essere comunicati all'ufficio amministrativo competente in tempo utile in maniera che la liquidazione del compenso possa avvenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'attribuzione. Dell'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario sono direttamente e personalmente responsabili i funzionari che l'hanno disposta;

all'articolo 3 le modalità di copertura dell'onere.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche Amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;

b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.

Le due giornate di cui al punto *a*) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.

Le quattro giornate di cui al punto *b*) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di lire 8.500 giornaliere lorde.

Art. 2.

Le giornate di cui al punto *b*) dell'articolo 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende.

Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto *b*) del primo comma dell'articolo 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo com-

penso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio.

L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli saranno imputate ai capitoli di spesa concernenti stipendi ed altri compensi fissi iscritti negli stati di previsione dei vari Ministeri nonchè nei bilanci delle Amministrazioni autonome.